



COMUNE di STAITI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. 81000850800 e P. IVA. 00730360807

A R E A T E C N I C A

Tel 0964-941164 – fax 0964-941839

P.E.C.: SINDACO.STAITI.RC@ASMEPEC.IT

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DEI SOGGETTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 90 E 91 E SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA, CATEGORIA 12, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE IVI INDICATE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti

- l'art. 91, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti denominato "Codice") relativo all'affidamento fiduciario dei servizi inerenti l'architettura e l'ingegneria, anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori;
- l'art. 125 recante le norme sulle acquisizioni di servizi in economia, in particolare quelli relativi all'Allegato IIA, categoria 12 del Codice

RENDE NOTO CHE

1. Il Comune di Staiti con sede in Piazza Municipio, 2, Area Tecnica, avvalendosi degli articoli 90 e 91 del Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i., con il presente avviso dà pubblicità dell'intenzione di formare l'elenco di professionisti di cui all'art.91 comma 2 del citato decreto, nonché da soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell'Unione Europea in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici, dal quale possa eventualmente attingere per l'affidamento fiduciario degli incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 per i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di selezionare soggetti ulteriori rispetto all'elenco nel caso di progettazioni – direzioni lavori che richiedano professionalità particolari non presenti nell'elenco.

2. La selezione riguarderà principalmente le seguenti tipologie di incarichi:

- a) progettazione e/o direzione lavori infrastrutture (strade e opere d'arte);
- b) progettazione e/o direzione lavori architettonica ed edilizia;
- c) progettazione e/o direzione lavori di restauro beni culturali;
- d) progettazione e/o direzione lavori strutturale in c.a. o in acciaio;
- e) progettazione e/o direzione lavori impianti termomeccanici/elettrici;
- f) progettazione urbanistica;
- g) studio di impatto ambientale;
- h) coordinamento per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori (Decreto Legislativo n° 494/1996 e s.m.i.);
- i) collaudo tecnico-amministrativo;
- j) collaudo statico;
- k) collaudo di strutture complesse in c.a.;
- l) collaudo impianti termomeccanici/elettrici;
- m) pratiche prevenzione incendi;
- n) frazionamenti, piani particellari d'esproprio ed accatastamenti;
- o) rilievi topografici ed edilizi, perizie e stime
- p) indagini geologiche e geotecniche;

- q) indagini idrogeologiche;
- r) indagini specialistiche;
- s) studi di piani regolatori, particolareggiati, di viabilità ed edilizia urbana, circolazione e traffico;
- t) consulenze tecniche e legali;
- u) attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. ai sensi dell'art. 10, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
- v) prestazioni archeologiche ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- w) Sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/2008;
- x) valutazione del clima e dell'impatto acustico (Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 26.10.1995).

3. 1. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R 207/2010, in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.
3. 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del D.P.R 207/2010.
3. 3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
3. 4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 90, comma 4, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
3. 5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
- a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e), f), e f-bis), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.
4. I candidati dovranno produrre la seguente documentazione ed utilizzare i modelli allegati, pena l'esclusione:
- a) Istanza di partecipazione, in carta libera (utilizzando l'allegato modello A), sottoscritta dal candidato se trattasi di professionista singolo, dal capogruppo se trattasi di società, e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, e contenente una dichiarazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000 relativa ai propri dati identificativi. In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie di incarico per le quali si partecipa **fino ad un massimo di 3** (pena l'esclusione), l'iscrizione al competente ordine professionale, abilitazioni specifiche nei casi in cui sia richiesto dalla legge, e dovrà essere dichiarata l'assenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento (art. 38 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.). Si precisa che, pena l'esclusione, il concorrente che presenta la propria candidatura per la tipologia di cui al Capo 2, lettera u) – supporto tecnico – amministrativo al RUP, non potrà partecipare a nessun'altra tipologia di prestazioni in quanto incompatibile ai sensi dell'art. 10, comma 9 del d.P.R. n. 207/2010.
 - b) Curriculum professionale, indicante le tipologie di incarico per i quali si concorre, con specificazione degli incarichi espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Per ogni intervento deve essere indicata la committenza, l'importo a base di gara, se il progetto è stato approvato e se la relativa opera sia in corso di realizzazione o sia conclusa. I curricula potranno essere corredata da una documentazione illustrativa costituita da:
 - 1. una descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell'opera o dell'atto – costituita da un massimo di due fogli formato A4;
 - 2. eventuali note esplicative – costituite da un massimo di un foglio in formato A4;
 - 3. elaborati grafici costituiti da un massimo di 4 fogli in formato A3/A4.
 - c) Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa con indicazione:
 - Delle qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando la mansione svolta e il titolo di riconoscimento nel paese di appartenenza;
 - Delle attrezzature – strutture informatiche – strumenti.
 - d) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta a cura dell'interessato, in ordine all'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 253 del D.P.R. 207/2010, in ordine ai contenuti previsti dagli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010, nonché in ordine al fatto di non essere incorso, nel biennio precedente, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione a norme sulla condizione dello straniero". Nel caso di studio associato o raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun professionista associato e raggruppato.

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno far pervenire entro e non oltre le **ore 12,00 del giorno 30.09.2013** (pena esclusione) la documentazione di cui ai punti al punto **4** in **busta chiusa e sigillata** all'Ufficio Protocollo del Comune di Staiti con sede in Piazza Municipio, 2, recante all'esterno la seguente dicitura: **“Domanda di inserimento nell'elenco per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e servizi connessi di importo inferiore ai 100.000,00 €”**

Non saranno accettate le domande:

- con documentazione incompleta,
- che non utilizzino i fac-simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate,
- senza curriculum e/o dichiarazioni,
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione come prevista dall'ordinamento giuridico vigente accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.

L'inserimento nell'elenco avviene mediante apposita determinazione del Responsabile del Procedimento ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda prodotta e alla verifica della regolarità contributiva.

5. L'Amministrazione annualmente integrerà e/o aggiornerà gli elenchi inserendo nella tipologia di specializzazione i nominativi di eventuali nuovi aspiranti e i titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisire, pubblicizzando l'avviso.

Saranno prese in considerazione le domande pervenute entro il termine fissato. Tali domande, se accettate, verranno inserite ed andranno ad aggiungersi agli elenchi che si andranno a formare in occasione dell'aggiornamento annuale.

L'elenco dei professionisti di fiducia dell'ente risulterà consultabile nel sito del Comune di Staiti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla selezione, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai contenuti nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza nell'esecuzione dei lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Il Responsabile Unico del Procedimento procederà volta per volta all'individuazione del soggetto cui affidare lo specifico incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

6. La selezione del soggetto, compreso nell'elenco, cui affidare eventuali incarichi professionali è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento per i singoli lavori individuato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. ed è basata sui criteri di cui all'art. 91 c.2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Tra i soggetti presenti nell'elenco si provvederà a selezionare, almeno, cinque professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, secondo i sotto riportati principi e facoltà:

- a) Obbligo di considerare condizione essenziale il possesso di esperienza, professionalità ed organizzazione, adeguata all'entità e alla complessità dell'incarico da conferire secondo il principio di proporzionalità.

Nel rispetto di tale principio, nella selezione dei professionisti si terrà conto dell'adeguata ed idonea organizzazione della struttura in relazione alla tipologia e all'entità dell'intervento.

- b) Divieto di conferire l'incarico a soggetti prima che siano decorsi sei mesi dal conferimento agli stessi di altro incarico nel rispetto del principio di parità di trattamento. Tale divieto non trova applicazione nel caso in cui, qualora la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia comunque non superiore all'importo di 40.000,00 euro; tale soglia non costituisce comunque ostacolo qualora il suo superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (modifiche degli importi tra i diversi livelli progettuali, perizie di variante ecc.); non costituisce ostacolo, inoltre, qualora l'operatore economico incaricato risulti, tra le candidature pervenute all'esito del presente avviso e ritenute ammissibili e sulla base del curriculum presentato, l'unico che presenti esperienze professionali pregresse apprezzabilmente adeguate ed attinenti alla stessa tipologia, tali da consentire alla stazione committente di escludere l'espletamento di una nuova procedura selettiva;
- c) Divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l'appartenenza a particolari paesi dell'Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari comuni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere nei paesi dell'Unione Europea prestazioni professionali in materia tecnica in base al principio della non discriminazione;
- d) Facoltà di considerare condizione di preferenza a parità di esperienza, professionalità ed organizzazione, l'esclusivo esercizio della libera professione secondo il principio della parità di trattamento e della libera concorrenza;
- e) Facoltà di considerare, nel caso l'incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e di lavori, condizione di preferenza per un soggetto l'essere presente, comunque con adeguata esperienza, professionalità ed organizzazione, negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori secondo il principio dell'efficienza ed efficacia;
- f) Facoltà di procedere ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente, nel caso in cui l'incarico da affidare riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e di lavori e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti comunque con adeguata esperienza, professionalità e organizzazione, secondo il principio dell'efficienza, efficacia e parità di trattamento. Ad ognuno di tali soggetti spetterà il corrispettivo per l'incarico di sua competenza.
- g) a tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative, o pregressi affidamenti ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono di volta in volta essere adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, sarà facoltà dell'amministrazione avvalersi del criterio del prezzo più basso o, in alternativa, del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto dispone l'art. 81 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In quest'ultimo caso

Nel caso in cui ci si avvalga del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verranno di volta in volta stabiliti i fattori ponderali per l'attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni contenute nell'art. 83 del Codice e dell'art. 64 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. In tal caso si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui ci si avvalga invece del criterio del prezzo più basso si procederà, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del Codice, per i servizi di importo inferiore ai € 100.000,00 all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Per i servizi sopra la soglia indicata si procederà secondo quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

L'Amministrazione determinerà i corrispettivi sulla base dei minimi tariffari vigenti sui quali il professionista presenterà la propria offerta.

La direzione lavori sarà di regola affidata direttamente al professionista incaricato della progettazione nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori non superi i 100.000,00 €.

Per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000,00 (oneri previdenziali e fiscali esclusi) è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

7. Individuato il professionista, l'incarico verrà formalizzato con determinazione del Responsabile del Procedimento recante l'approvazione di apposita convenzione e solo dopo aver verificato la veridicità di quanto dichiarato dal professionista. Nel caso di professionisti associati, di associazioni temporanee di professionisti già costituite, di società di ingegneria e di consorzi stabili, dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specifica delle rispettive qualifiche professionali.

I raggruppamenti temporanei prima dell'eventuale affidamento dell'incarico dovranno produrre gli atti attestanti la formale costituzione dei raggruppamenti suddetti. Per tutta la durata dell'incarico non potrà essere modificata la composizione dell'A.T.P.

Nel caso di professionisti dipendenti da Enti o Istituzioni, dovrà essere presentata un'autorizzazione firmata dal datore di lavoro che specifichi la prestazione oggetto dell'incarico, pena l'esclusione.

L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 91 comma 3 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva a partire dalla data di approvazione del progetto dovrà essere munito di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale in conformità con l'art. 111 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i..

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre un'autocertificazione relativa alla regolarità contributiva e di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.

I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento.

8. Il presente avviso viene contestualmente affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicato sul sito internet <http://www.comune.staiti.rc.it>, inviato all'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria, all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, all'Ordine Regionale dei Geologi, all'Ordine Regionale dei dottori Agronomi e Forestali, al Collegio dei Geometri della Provincia di Reggio Calabria e al Collegio dei Periti della Provincia di Reggio Calabria.
9. Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Bruno Doldo al quale si potranno chiedere informazione in merito, nei giorni e orari di ricevimento al pubblico come di seguito indicato: Giovedì, dalle ore 10,30 alle 12,30 oppure tramite e-mail all'indirizzo: sindaco.staiti.rc@asmepec.it.

Staiti, lì 18 settembre 2013

**F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica
(arch. Bruno DOLDO)**
